

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedi — Omaggi — Surrogazione del relatore del bilancio della guerra — Relazione sullo schema di legge per la concessione della strada ferrata da Genova a Voltri — Discussione sul progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — Rettificazioni accennate dai senatori Jacquemoud, relatore, e Siccardi — Articolo 1°: i senatori Di Collegno Giacinto, Massa-Saluzzo e De Cardenas propongono e svolgono emendamenti — Parlano intorno ad essi i senatori Jacquemoud, relatore, Giulio, Pinelli, Colla, Bermondi, Alfieri, Di Benevello, Sauli e Di Vesme — L'articolo è rinviato all'ufficio centrale — Articolo 2°: emendamento del senatore Pinelli — Osservazioni del relatore e dei senatori Di Collegno Giacinto, Ricci Alberto, Giulio, Siccardi, Alfieri e Di Pollone — Emendamento del senatore Sauli — Rinvio dell'articolo all'ufficio centrale — Presentazione di un progetto di legge per autorizzare il Governo ad alienare una nuova rendita sul debito pubblico di due milioni di lire — Il Senato delibera che sia esaminato dagli uffici e non dalla Commissione permanente di finanze.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, legge due lettere, l'una del senatore Di Breme con cui chiede per motivi di salute un congedo di un mese, e l'altra del senatore Maffei, il quale domanda parimente un congedo di cinquanta giorni, che il Senato loro accorda.

Il presidente reca a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dall'intendente generale delle gabelle, di 80 copie della statistica del movimento commerciale dell'anno 1851.

2° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Cagliari, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio.

3° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Ancey, di varie copie degli atti di quel Consiglio.

4° Dal signor Virginio Marchese, stenografo, di un suo discorso sull'avanzamento militare pubblicato nel *Risorgimento*.

PRESIDENTE. Debbo far noto alla Camera che dopo la morte da noi tutti deplorata del senatore Balduino, il numero legale delle nostre adunanze non ha punto variato; e che esso perciò continua ad essere come prima di quarantotto, in quanto che il calcolo dei senatori cadeva sopra un numero impari.

Debbo anche recare a notizia del Senato, che mentre s'avviano gli studi preparatori della Commissione di finanze e dei bilanci onde avere in pronto, allorchè saranno presentati i bilanci a questa Camera gli opportuni rapporti, trovansi, in una sola parte però, alquanto incagliato il lavoro a motivo che il degno commissario, il quale soddisface finora all'incarico datogli di far la relazione sul bilancio della guerra è in questo momento sovraccaricato di straordinari lavori pel ser-

vizio del Governo che non gli permettono di potersi occupare con uguale alacrità di questo rapporto.

Inoltre la Commissione suddetta è priva della cooperazione di uno dei membri ordinari, il quale, per motivi di malferma salute, non poté finora partecipare ai lavori della medesima.

Credo quindi di dover proporre al Senato la nomina in soprannumero di un nuovo commissario, il quale abbia lo speciale incarico di attendere alla compilazione preparatoria del rapporto sul bilancio della guerra.

Se il Senato approva questo mio divisamento, io metto ai voti tale nomina.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Resta a compiersi l'elezione, sulla qual cosa io non posso che riferirmi alle deliberazioni del Senato.

BAVA. Je propose au Sénat de décider que M. le président soit chargé, comme de coutume, de la nomination du commissaire.

PRESIDENTE. Si propone di lasciare all'arbitrio del presidente la scelta del nuovo commissario già dalla Camera approvata.

(La proposta è approvata.)

Prevedendo che il Senato potesse usare verso il presidente, come in altre simili circostanze, lo stesso tratto di deferenza, io aveva già deliberato di far cadere questa scelta sul signor senatore Chiodo, il quale, da me interpellato, accettò volentieri tale incarico.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA GENOVA A VOLTRE.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Mosca, relatore dell'ufficio centrale pella concessione della ferrovia da Genova a Voltri.

MOSCA, relatore. La relazione è in pronto; se però il Senato crede che io la deponga sul banco della presidenza per esser data alle stampe.

PRESIDENTE. Invito il relatore a deporla sul banco della presidenza. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1326.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per la repressione della tratta dei neri. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 951.)

La discussione generale sul medesimo è aperta.

La parola è al signor senatore Jacquemoud, relatore.

JACQUEMOUD, relatore. Avant de commencer la discussion de cette loi je dois faire corriger sur le texte du projet de la Commission distribué au Sénat trois erreurs que j'ai laissé échapper; mais elles ont été réparées sur la Gazette officielle.

1° A la fin du paragraphe premier de l'article 2, au lieu des mots: « Tre anni della stessa pena, » on doit mettre: « Tre anni di reclusione. »

Il y avait entre la dernière phrase et celle qui la précède actuellement une disposition qui était sanctionnée par la peine de la réclusion. La Commission ayant délibéré de supprimer cette disposition, on a dû la biffer, et alors les mots « della stessa pena, » ne se rapportent plus à la peine de la réclusion que la Commission a entendu appliquer.

2° A la fin du dernier paragraphe du même article il faut ajouter les mots suivants: « Con facoltà al magistrato di diminuire quelle pene di uno o due gradi, secondo le circostanze. »

3° Enfin, à l'article 8, les mots « degli ufficiali » doivent être remplacés par ceux-ci: « del capitano o patrone, del sovracarico e delle persone che ne avranno riempito le funzioni. »

RICCARDI. Dappoiché si tratta di correzioni di errori materiali pare che potrebbe anche correggersi quello occorso nell'articolo 10, ove è detto: « S'intenderanno per ciò solo costituiti alla naturale loro libertà, » dovrà invece leggersi: « restituiti alla naturale loro libertà. »

PRESIDENTE. Se non vi ha alcuno che chiegga la parola, io debbo mettere ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passando alla discussione degli articoli, io ho l'onore di leggere l'articolo primo del progetto dell'ufficio centrale.

Un senatore. Il Ministero accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale?

SON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero le accetta.

PRESIDENTE. « Art. 1. Indipendentemente dal principio che lo schiavo è reso libero pel solo fatto di aver posto piede sul territorio dello Stato, o di essere stato ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale, è proibito a qualunque cittadino anche in paese straniero di possedere, comprare o vendere schiavi, di dare aiuto o prender parte sia direttamente o sia indirettamente a qualunque commercio di questo genere, sotto pena della reclusione estensibile a cinque anni, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte da questa legge nei casi da essa preveduti. »

« Tuttavia questa disposizione non è applicabile a quelli

che avranno comprato schiavi al solo fine di renderli immediatamente alla libertà e che gli avranno effettivamente affrancati.

« Coloro che attualmente possedessero schiavi in paese straniero non potranno essere molestati che nel caso in cui ne ritenessero il possesso dopo il 1° di luglio 1855. E coloro che in avvenire acquistassero schiavi per successione o matrimoni non potranno essere molestati che nel caso in cui ne ritenessero il possesso oltre due anni dal giorno nel quale avrà cominciato. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io mi associo pienamente al principio posto dall'ufficio centrale in capo del nuovo progetto, che cioè lo schiavo è reso libero pel solo fatto di avere messo il piede sul territorio dello Stato; ma mi pare che sarebbe forse più conveniente l'esprimere questo principio in modo assoluto e non incidentale.

Proporrei in conseguenza che invece di cominciare l'articolo primo colle parole: « Indipendentemente dal principio, » si dicesse: « Lo schiavo è reso libero per il solo fatto di aver posto piede sul territorio dello Stato, o di essere stato ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale. »

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable général De Collegno propose de poser directement au commencement de la loi le principe que l'esclave acquiert sa liberté, lorsqu'il a mis le pied sur le territoire du royaume, ou qu'il a été admis à bord d'un bâtiment au pavillon national, plutôt que de faire entrer dans l'article cette disposition d'une manière accessoire, et de commencer une loi par l'adverbe *indipendentemente*.

Je dois vous soumettre, messieurs, les motifs qui ont engagé la Commission à adopter la rédaction qu'elle vous a proposée.

En posant ce principe d'une manière directe et absolue, ceux qui ne connaissent pas notre législation auraient pu croire que nous avons créé une disposition nouvelle, tandis que depuis longtemps le principe est reconnu par notre législation civile et pénale.

L'article 104 de la loi sur la marine marchande est formel. Il dispose qu'un esclave acquiert son affranchissement *ipso facto* quand il a mis le pied à bord d'un bâtiment royal, ou qu'il est possédé par un sujet du roi. Notre Code civil n'admet pas qu'un homme puisse être la propriété de son semblable, et le Code pénal punit les actes attentatoires à la liberté d'autrui.

Or, la Commission a cru utile de rappeler ce principe en tête de la loi proposée, et elle l'y a fait entrer d'une manière accessoire, précisément pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'un principe anciennement reconnu par notre législation.

MASSA SALUZZO. L'osservazione fatta dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno pare a me giusta, anche perchè sarebbe difetto di redazione il cominciare una legge di tanta importanza indipendentemente da un fatto, da un diritto il quale, quando fosse espresso, porterebbe a credere che vi è già precedentemente una disposizione che qui non è recata.

Sono perfettamente d'avviso coll'onorevole relatore dell'ufficio centrale che questo è un principio già sanzionato da precedenti leggi, e che non essendo perciò nuovo può stabilirsi come cosa inconcussa, onde al medesimo si possa ricorrere tuttavolta che vi sia qualche dubbio intorno alla sua sostanza.

Io proporrei quindi di cominciare l'articolo colle parole: « Lo schiavo è reso libero » ecc., e di aggiungervi alla fine

del medesimo: « queste disposizioni hanno luogo indipendentemente » ecc. Oppure se piacesse alla Camera di adottare una disposizione diversa, si potrebbe stabilire in principio dell'articolo che: « Chiunque porrà piede sul territorio dello Stato o su di bastimento nazionale, s'intenderà di pien diritto restituito alla libertà a termine delle leggi precedentemente esistenti. »

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur préopinant paraît admettre maintenant la légitimité des motifs qui ont dirigé les vues de la Commission; mais il préférerait transporter ailleurs la phrase commençant par le mot *indépendemment*.

La Commission ne s'oppose pas à cette proposition, mais comme elle changerait l'économie de l'article, il faudrait le refondre entièrement et avoir le temps de réfléchir à une rédaction nouvelle, afin de ne pas s'exposer aux inconvénients qui pourraient résulter d'une rédaction improvisée.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io mi associo pienamente alle osservazioni del senatore Massa-Saluzzo, e ritiro la mia proposizione.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Giacinto di Collegno aderito alla proposizione del senatore Massa-Saluzzo, non resta che a sciogliere la questione di pura redazione, cioè se la frase *indépendemment*, in qualunque modo sia redatta (sulla qual cosa converrà si faccia formale proposizione in iscritto), debba mettersi in capo oppure al fine dell'articolo.

Domando se la proposizione è appoggiata.
(È appoggiata.)

MASSA SALUZZO. Domando la parola per meglio spiegare la mia proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSA SALUZZO. La difficoltà maggiore, lo confesso, dipende dal senso che fa la relazione. Pare, secondo lo stile dei legislatori, poco appropriato incominciare una legge con l'avverbio *indépendemment*.

Per rettificare ancora meglio la proposizione mia e per andare d'accordo per quanto è possibile coll'ufficio centrale, proporrei d'incominciare la legge in questi termini: « Le disposizioni della presente legge (le quali, come sa il Senato, si raggrano precisamente sopra disposizioni penali), hanno luogo indipendentemente dal principio che lo schiavo è reso libero per il solo fatto d'aver posto piede sul territorio dello Stato » ecc. Poi a linea: « È proibito a qualunque cittadino, anche in paese straniero, di possedere, comprare o vendere schiavi, » ecc.

Così la legge sarebbe, secondo me, molto più chiara e consona coi principii di legislazione.

GIULIO. Domando perdono al Senato di allungare ancora questa discussione preliminare.

Poiché si tratta di toccare la compilazione, mi pare che lo si possa fare un poco più profondamente, e che invece di traslocare da un punto all'altro dell'articolo l'avverbio *indépendemment*, sarebbe meglio cercare un'altra forma che dispensasse dal farne uso, perocchè non si può neppure rigorosamente dire che le disposizioni della legge sieno indipendenti dal principio per cui lo schiavo è reso libero; chè anzi la legge è tutta fondata sul principio di non riconoscere l'esistenza della schiavitù; quindi l'*indépendemment* mi pare esprimere un'idea, se non falsa, almeno inesatta.

Crederci adunque che l'articolo si debba riformare, e che in questa riforma, senza farla troppo radicale, si potesse cancellare anche l'avverbio *indépendemment*.

Il miglior modo forse sarebbe d'attenersi all'avviso emesso

dal signor senatore Massa-Saluzzo, di cominciare la legge con i termini espliciti: « È proibito a qualunque cittadino di possedere, comprare o vendere schiavi » ecc., e di portare la menzione del principio per cui lo schiavo è reso libero al semplice contatto del territorio o di una nave nazionale al fine dell'articolo od al fine della legge.

MASSA SALUZZO. Io mi associo intieramente alle osservazioni del senatore Giulio.

PINELLI. In caso si adottasse questa redazione, io insisterei perchè vi fosse qualche locuzione che esprimesse, che il principio per cui lo schiavo che pone piede nel territorio o su nave nazionale rimane libero, è già in vigore.

PRESIDENTE. Dopo la discussione fattasi, io credo poter proporre alla Camera di votare l'articolo tal quale è, colla intelligenza che le prime parole sono riserbate alla formola che il Senato stimerà di adottare, onde far comprendere nel primo articolo la menzione delle leggi attualmente esistenti sulla schiavitù; si voterebbe così il primo articolo indipendentemente dall'*indépendemment*. (Irtarità)

DI COLLEGGNO GIACINTO. Indipendentemente dalla correzione fatta al primo paragrafo dell'articolo 1, io proporrei ancora nel secondo alinea un altro cambiamento forse più importante; ed è quello della soppressione della parola *immediatamente*; non già che io intenda che chi compra uno schiavo debba essere in nessun caso autorizzato a conservarlo per una sola ora; ma vi possono essere dei casi in cui questa restituzione immediata alla libertà non sia possibile.

Certamente colui il quale compra uno schiavo negli Stati Uniti d'America può immediatamente trovare un magistrato davanti al quale compiere tutte le formalità legali per restituirlo alla libertà. Probabilmente questo schiavo reso alla libertà capirà tutti i doveri ed i diritti del suo nuovo stato; se non li capisce avrà dei compagni che glieli spiegheranno. Vi sono però delle circostanze in questa resa immediata alla libertà dello schiavo comprato, che sarebbero impossibili e pericolose forse anche al medesimo. Io mi spiego con un esempio.

Due anni fa circa un cittadino dei nostri Stati, viaggiando nelle terre dell'Africa, comprò nel Darfour due schiavi colla intenzione di restituirli immediatamente in libertà; ma nel luogo ove si trovava non esistevano autorità europee davanti alle quali potesse procedere ad una emancipazione legale; onde malgrado che esso avesse voluto dare loro subito la libertà, questi schiavi non intendendo la loro posizione, sarebbero stati abbandonati, o più probabilmente avrebbero seguito il venditore senza sapere per nulla che fossero stati comprati da un altro.

Il nuovo compratore non poté dare la libertà ad essi se non due mesi dopo. Se la legge fosse tal quale è scritta, questo nostro concittadino si sarebbe trovato sotto il peso di una illegalità prodotta da questo avverbio *immediatamente*; perciò proporrei che fosse soppresso.

COLLA. Io crederci che l'avverbio *immediatamente* sia indispensabile, perchè se si tralasciasse darebbe luogo facilmente ad inganni.

Infatti chiunque potrebbe venir dicendo che aveva intenzione di porlo in libertà. È d'uopo quindi che tutti sappiano che la messa in libertà, ossia la liberazione dello schiavo deve essere fatta immediatamente.

Il timore dell'onorevole preopinante non mi pare fondato; giacchè se colui che ritiene uno schiavo con intenzione di rimetterlo in libertà sarà per qualunque motivo (anche da lui indipendente) nella impossibilità di farlo, nessun tribunale lo condannerà; ma intanto però è necessario il pro-

scrivere che si debba immediatamente render lo schiavo alla libertà.

GIULIO. Mi permetterò di far osservare all'onorevole preopinante che la parola *immediatamente*, come è collocata nella legge, non dà veruna forza alla legge medesima. Infatti essa non si riferisce ad un atto, ma all'intenzione del compratore di mettere immediatamente lo schiavo in libertà. Ora, come si farà a dimostrare che questa intenzione esisteva o non esisteva? Si lasci o si cancelli la parola *immediatamente*, l'imputato non sarà in una condizione diversa.

E per vero io non vedo come si potrà dimostrare che uno avesse bensì l'intenzione di mettere lo schiavo in libertà, ma non immediatamente.

BERMONDI. Mi pare che si possa spiegare il concetto del senatore preopinante in questo modo: che secondo la legge non sarà possibile di determinare il quando uno avrà avuto l'intenzione di mettere in libertà lo schiavo. Questa intenzione deve essere manifestata dal momento che egli comincia a possedere uno schiavo. Appena egli ne è in possesso, se non lo mette in libertà cade in contravvenzione colla legge.

ALFIERI. Mi pare che le parole testè pronunziate dall'onorevole senatore Bermondi confermano i timori del senatore Giacinto di Collegno.

Egli ci ha esposto un caso in cui era materialmente impossibile che si facesse immediatamente questa emancipazione. Ora, per la forza di una mera impossibilità dovrà farsi cadere sotto il colpo della legge chi si è fatto benefico compratore di uno schiavo?

Io credo che l'onorevole senatore Giulio fosse perfettamente nel vero quando egli osservava che la legge, come è concepita, contempla un atto mentale; salvo che si vogliano unire le due parti della frase di quest'istesso articolo dove è detto: « al solo fine di renderli immediatamente alla libertà, e che gli avranno effettivamente affrancati. » La legge cioè giudichi dell'intenzione dal fatto che ne deve seguire.

Penso che forse vi sarebbe modo di rendere meno imperfetto e di compiere l'articolo, aggiungendo dopo le parole « che gli avranno effettivamente affrancati » qualche frase, la quale significhi il modo con cui debba seguire questo affrancamento.

Questo sarebbe probabilmente il luogo di esprimere il concetto esternato dal senatore Di Collegno, acciò non possa succedere che si faccia colpevole di contravvenzione alla legge colui il quale non opera che in forza d'una benefica intenzione. Le parole ch'io proporrei di aggiungere sarebbero: « Tostochè sarà stato possibile di dare allo schiavo l'emancipazione in modo legale. »

DI BENEVELLO. Io desidererei sapere quale è l'atto necessario per liberare lo schiavo. Credo che sia libero di sua natura quello schiavo che più non si trova nelle condizioni che lo rendevano tale.

Allorchè una persona non ha il diritto di tener uno schiavo, e che questo in conseguenza vien messo in libertà, io non vedo che vi sia bisogno di verun atto.

JACQUEMOUD, relatore. Dans les pays qui admettent l'esclavage il est indispensable qu'il soit passé un acte de vente pour former un titre de propriété en faveur de l'acquéreur, autrement l'esclave pourrait être réclamé par le précédent propriétaire. Il faut en outre un acte pour prouver que l'esclave a acquis sa liberté.

Quant aux observations de l'honorable sénateur marquis Alfieri, je crois que la modification qu'il a proposé rendrait peut-être l'intention du législateur plus claire; mais cette intention semble assez nettement exprimée, car lorsque quel-

qu'un achète un esclave dans le but de le rendre immédiatement à la liberté, et qu'on exige qu'il l'affranchisse réellement, il est aisé d'en déduire que c'est quand il pourra le faire.

D'après les règles de la justice criminelle, on ne punit jamais une personne pour n'avoir pas fait un acte qu'elle n'était pas en pouvoir d'exécuter.

PRESIDENTE. Stante le difficoltà insorte sull'approvazione del secondo paragrafo io metterò separatamente ai voti i tre paragrafi che compongono il primo articolo. . .

DE CARDENAS. (Interrompendo) Domando la parola per altre osservazioni indipendentemente dalle già fatte.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Nel primo paragrafo di quest'articolo si proibisce di possedere, comprare o vendere schiavi; nel terzo si fissa che quello che acquistasse schiavi per eredità, o per matrimonio, o che li possedesse attualmente, può seguire a possederli ancora per due anni, cioè sino al 1° luglio del 1855, ovvero per due anni dopo l'acquisizione ereditaria o per matrimonio. Ma non si parla del modo in cui egli dovesse cessare di esserne possessore. Sarebbe bene, umano, logico, l'obbligarlo a liberarli nel termine di due anni senza venderli; ma qui non si prescrive di liberarli questi schiavi; e l'articolo primo gli proibisce trattanto di venderli; cosa ne farà egli?

Sarebbe meglio, giacchè è obbligato di liberarli, poichè non li può vendere, che s'obbligasse con un articolo espresso della legge a dar loro la libertà nel termine di due anni, per dargli il tempo onde o provvedere a questi schiavi, o che potessero provvedere essi a se stessi.

Non so se abbia espresso bastantemente la mia idea, ma domando cosa debba fare degli schiavi quegli che li possiede o che li viene a possedere per eredità, o per matrimonio se non li può vendere. È chiaro che non ha che a liberarli; ebbene, se glielo prescrive esplicitamente con un articolo apposito, che non lasci luogo ai dubbi ed alle interpretazioni.

Vedendo poi esservi varie osservazioni sull'articolo primo, sulla redazione del vari paragrafi che lo compongono, io proporrei che, dopo sentita la discussione, fosse rimandato l'articolo alla Commissione, perchè ne facesse una nuova redazione.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur comte De Cardenas croit trouver une opposition entre le premier et le troisième paragraphe de cet article, en ce que le premier paragraphe défend à quiconque de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, tandis que le troisième paragraphe permet au possesseur d'esclaves en pays étranger d'en garder seulement la possession pendant deux ans.

La Commission a voulu accorder une faveur au citoyen qui devient accidentellement possesseur d'esclaves en pays étrangers, parce qu'il peut se trouver éloigné du pays où se trouvent ces esclaves lorsqu'il en acquiert la possession par succession ou mariage; il fallait donc lui donner un temps suffisant pour obéir à la loi.

D'ailleurs dans les pays qui admettent l'esclavage, et où les esclaves sont employés soit à la culture des terres, soit à des manufactures agricoles, telles que des sucreries, il est convenable d'accorder au propriétaire un intervalle suffisant pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires pour que les travaux de l'agriculture ne souffrent pas d'interruption et que ses terres ne soient pas dépréciées; mais la Commission n'a pas voulu qu'il puisse vendre ces esclaves, elle veut qu'il soit obligé de les affranchir au bout des deux ans. La continuation de cette possession pendant deux ans est déjà

une grande faveur, puisque, suivant notre législation actuelle, l'esclave possédé par un sujet du Roi acquiert son affranchissement *ipso facto*.

DE CARDENAS. Diffatti s'intendeva che colui che fosse in possesso degli schiavi per qualunque siasi maniera, per successione principalmente, fosse obbligato a metterli in libertà, e che quest'obbligo risultasse dalla legge con dire che non si può possedere uno schiavo oltre lo spazio di due anni.

Questo è il senso che io mi faceva dello spirito della legge, benchè non sembrasse espressa con sufficiente chiarezza, e mi pare sarebbe meglio in questo paragrafo fosse esplicitamente espressa la prescrizione, dicendosi che coloro che possiedono attualmente schiavi, o coloro che per l'avvenire ne acquistassero per successione, o per matrimonio siano obbligati a dar loro la libertà dentro lo spazio di due anni.

I motivi che l'onorevole relatore della Commissione ha voluto dare. . . (*Interruzione*) dicendo che molti non potrebbero essere posti in libertà immediatamente, mentre non si può porre uno schiavo in libertà senza che abbiassi provveduto a qualche mezzo di sussistenza, valgono a giustificare che vi sia un notevole spazio di tempo prima di venirne alla liberazione, ma vorrei ci fosse un'apposita disposizione ed una chiara redazione, e per questo proporrei di nuovo di rimandare tutto l'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Mentre altri oratori parlano, io invito il senatore De Cardenas a formulare il suo emendamento.

JACQUEMOUD, relatore. Je fais remarquer que dans le premier paragraphe il est défendu de posséder, d'acheter et de vendre, et que dans le troisième paragraphe on n'a conservé que le droit de posséder; donc la prohibition de vendre subsiste dans toute sa force, et le possesseur n'a plus d'autre moyen de satisfaire à la loi, qu'en accordant à l'esclave son affranchissement; il paraît que les dispositions de la loi sont suffisamment claires et précises.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi permetta il Senato che io esprima una mia opinione, ed è, che siccome la legge può stare perfettamente senza l'articolo primo, io mi riservo di votare contro questo articolo, che implicitamente sembra autorizzare la sussistenza legale della schiavitù almeno per due anni.

GIULIO. Signori, mi pare che non si possano accettare nè le conseguenze che derivano dalle osservazioni del signor senatore De Cardenas, nè le spiegazioni date dal relatore dell'ufficio centrale.

Da queste osservazioni e spiegazioni risulta che colui il quale avesse la disgrazia di prendere un'eredità in un paese di produzione dello zucchero, per esempio, non ha nessun mezzo di smaltire l'eredità che ha avuto, non la può coltivare altrimenti che col mezzo di schiavi nei paesi dove il lavoro libero non esiste; non la può vendere perchè sarà accusato di aver venduto degli schiavi, non può mettere gli schiavi in libertà perchè li farà morir di fame, non può separare gli schiavi dalla proprietà. . . (*Interruzione*) Mi si fa osservare potersi separare la proprietà degli schiavi da quella della terra; ed io rispondo che ciò è assolutamente impossibile; in un paese dove il libero lavoro non esiste, non si può in nessun modo separare gli schiavi dalla terra, perchè questa senza schiavi non ha valore; quindi la implicita obbligazione di mettere gli schiavi in libertà nel termine di due anni suppone che fra due anni gli Stati Uniti d'America avranno abolita la schiavitù legalmente; ma fintantochè essa esiste, fintanto che è un fatto, e fatto tale che impedisce ogni lavoro libero su quella terra, egli è impossibile lo eseguire letteralmente la legge nel modo in cui è stata spiegata.

Bisogna dunque di necessità lasciare al possessore accidentale di schiavi, al possessore non colpevole, a colui al quale sono venuti per eredità, il mezzo di venderli.

Tutto quello che potete fare è di dirgli: noi non conosciamo l'esistenza della schiavitù, voi dovete nel più breve termine cessare dall'essere proprietario di schiavi, ma noi potete fare altrimenti che col venderli, perchè non potete coll'abbandonarli in un paese dove non hanno nissuna risorsa, esporli ad una morte sicura; a meno che si voglia dire che il proprietario di schiavi è in obbligo di fare a ciascuno un patrimonio affinchè egli possa vivere, la qual cosa sicuramente non si può ammettere.

JACQUEMOUD, relatore. Dans les pays qui admettent l'esclavage, la législation reconnaît aussi l'affranchissement par testament et par acte entre vifs. Ces affranchis se créent une existence et travaillent comme ouvriers, à tâche ou à journée.

Les propriétés ne sont pas cultivées exclusivement par des esclaves. On doit donc faire une distinction essentielle entre le droit de propriété de la terre et le droit de propriété sur les esclaves; on peut conserver l'un sans reconnaître l'autre, et c'est ce que la Commission a eu l'intention de faire.

GIULIO. Non risponderò che una parola sola a quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

Sicuramente nei paesi dove la schiavitù è riconosciuta è permesso al proprietario di affrancare uno schiavo; ma egli lo farà quando sa che lo schiavo possiede un peculio proprio, abitudini d'ordine e tal volontà di lavoro, che lo pongano in grado di sostenere la propria vita.

Ma qual sarebbe l'onestà di un uomo, che possedendo un centinaio di schiavi sprovveduti d'ogni mezzo di sussistenza, ed incapaci di regolarsi da sè quando fossero messi in libertà, aprisse loro la porta per mandarli a perir di fame?

Non è adunque possibile lo ammettere che la legge possa costringere un uomo a spodestarsi di un individuo (che sicuramente non è possesso legale perchè non puossi riconoscere il possesso di un uomo sopra di un altro) per esporre ad una morte sicura colui che accidentalmente è venuto in suo possesso.

Io credo dunque che quest'articolo abbia grandissimo bisogno di essere riveduto, e che per tale effetto s'abbia a tener conto di tutte le osservazioni che dai diversi preopinanti vennero fatte.

JACQUEMOUD, relatore. Je crois pouvoir rassurer entièrement l'honorable sénateur Giulio sur les craintes qu'il vient de manifester.

L'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis ne laisse pas douter qu'il n'est aucun esclave qui ne désire son affranchissement, et qui ne le considère comme le plus grand des bienfaits. L'affranchi n'est pas embarrassé pour trouver du travail, et lors qu'il voudra travailler chez le maître qui lui a donné la liberté, celui-ci aura toujours un avantage à le recevoir; car, dans ces pays, la population est dans une proportion bien inférieure à l'étendue des terres cultivables.

SAULI. Io pregherei il Senato di far attenzione che nel progetto, quale fu proposto dal Ministero, si trattava semplicemente della tratta dei neri. Sono vari gli imperi in cui esiste la servitù della gleba; l'articolo ora in questione, come è stato concepito dalla Commissione, comprende gli schiavi in genere, e fa nascere il dubbio che un individuo il quale ricevesse un'eredità nell'impero di Russia, per esempio, dove sonovi i servi della gleba, possa cadere in contravvenzione ed essere punito dalla legge del nostro paese; il che mi pare sarebbe assurdo.

Io mi associo per conseguenza all'opinione di coloro i quali pensano che si debba rimandare quest'articolo alla Commissione acciò lo riduca in termini più precisi, poichè la discussione alla quale ha dato luogo prova abbastanza che ve ne ha bisogno.

JACQUEMOUD, relatore. C'est à dessein que la Commission a parlé du commerce des esclaves en général et non pas seulement de la traite des noirs. Il est notoire que cet odieux trafic se fait aussi avec et contre les indiens, les peaux-rouges, les cuivrées, etc.

La loi a voulu également prohiber ce trafic. Elle a voulu couvrir de sa protection toutes les races d'hommes, sans aucune distinction.

Quant aux serfs de la glèbe, on n'en fait pas le commerce; ils suivent la condition de la terre à laquelle ils sont attachés; ils ne changent de maîtres que lorsque la terre passe en d'autres mains; mais leurs conditions de famille ne sont pas outragées; ce genre de servitude, quoique beaucoup moins dur que l'esclavage des nègres, diminue graduellement dans les pays du nord, où il s'est maintenu, et ce sont les maîtres eux-mêmes qui prennent l'initiative de l'affranchissement des serfs.

Les citoyens qui deviendront propriétaires de terres auxquelles des serfs sont attachés, aideront aussi à les affranchir. Puisqu'on reconnaît que la servitude est contraire à la loi naturelle et à la religion, la loi doit chercher à l'abolir par tous les moyens légitimes qui sont en son pouvoir; autrement elle ne serait pas conséquente avec elle-même.

DI VESME. Io domando la parola per appoggiare l'osservazione dell'onorevole senatore Sauli.

Egli è vero che vi sono schiavi non solamente in America, e non solo neri, ma anche altrove e di altro colore. Aggiungerò che vi possono essere paesi nei quali l'emancipazione, per servirmi del termine, di questi schiavi, non sia neppur possibile, che l'uomo addetto alla gleba vi sia talmente attaccato che la legge riesca insufficiente ad impedire la schiavitù; in questo caso sarebbe incseguibile il prescritto di quest'articolo.

Confessava il relatore che l'intenzione della Commissione era stata di comprendere tutti gli schiavi, sicchè questa disposizione viene ad essere di fatto tutta estranea alla legge presente.

Credo adunque, sia per l'impossibilità che può accadere nell'esecuzione, sia perchè la legge sarebbe gravosissima e perfino ingiusta, in quanto che sarebbe cagione che una persona la quale venisse ad avere una proprietà non potrebbe più trarne verun vantaggio, e la proprietà stessa diventerebbe di peso, credo, dico, che si debba modificare questo articolo.

Se si vuole conservare la sanzione che chi ha potuto ereditare una possessione in paese nel quale sianvi schiavi sia costretto di alienarla nel termine di due anni, si faccia, quantunque sia assai grave; ma volere che colui sia costretto non solo entro due anni ad alienarla, ma a renderla anche del tutto inutile è disposizione ingiusta, epperò inammissibile.

PRESIDENTE. Vi è proposta di separare in tre distinte votazioni le tre disposizioni: all'oggetto però di chiarire alquanto le discussioni recentemente insorte sul terzo paragrafo, il quale pare in contraddizione col primo, io mi faccio lecito di osservare che questa contraddizione propriamente non esiste.

L'articolo 1 proibisce di comprare e vendere schiavi, che è quanto dire, vieta di far commercio di schiavi, comprarne o

venderne: dunque ciò che si anatematizza con questo primo paragrafo è il commercio di schiavi.

Il terzo paragrafo poi parla di chi diventa possessore di schiavi, cioè di chi per pura accidentalità di fortuna diviene erede o marito di una persona, la quale possiede nel suo patrimonio terre coltivate da schiavi. La legge assegna a costui due anni, non già per liberarli, ma per non più possederli, ed in questa disposizione credo sia compresa la facoltà di vendere.

Io porto avviso che qui non vi sia contraddizione, e non occorra una maggiore spiegazione.

Ciò posto io metterò in primo luogo ai voti il paragrafo primo, al quale dovrebbe precedere l'esame dell'emendamento o modificazione che il senatore Massa-Saluzzo ha voluto introdurre, surrogando alla parola *indipendentemente* una disposizione più precisa sulla libertà che si acquista dagli schiavi nel toccare le nostre terre.

DI POLLONE. Farò osservare al signor presidente che una proposizione molto più larga è stata fatta, quella cioè di sopprimere l'articolo 1; proposizione alla quale alcuni de' membri della Commissione s'accosterebbero.

PRESIDENTE. Non è negli usi nostri parlamentari di votare la soppressione di qualche articolo. Coloro cui non piace l'articolo in genere, voteranno contro l'emendamento, contro le modificazioni, contro tutti i paragrafi, e contro l'articolo intero; ma io non posso mettere ai voti la soppressione di un articolo.

SAULI. Non si tratterebbe della soppressione, ma sibbene di rimandarlo alla Commissione.

PRESIDENTE. Questa è un'altra proposizione. Vi è la proposta di sopprimere, quella di rimandare, e quella di emendare.

Non posso, come dissi, mettere ai voti la prima perchè contraria alle nostre massime; io non vedo altro modo di poter procedere nella discussione che quello di votare separatamente i tre primi paragrafi; e siccome il primo paragrafo è quello che ammette una modificazione proposta del senatore Massa-Saluzzo, io domanderò in primo luogo se è appoggiata.

DE CARDENAS. (Interrompendo) Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Mi pare, senza però voler insistere di troppo, che essendosi fatta la proposizione di rimandare l'articolo alla Commissione, questa debba avere la priorità.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il rimando dell'articolo 1.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Si rimanderà anche cogli emendamenti che sono stati proposti.

Si passa all'articolo 2.

« La tratta dei neri, e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

« 1° Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non iscritti sui ruoli di equipaggio; coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento saranno condannati ai lavori forzati a tempo ed alla berlina; gli uomini dell'equipaggio a tre anni di reclusione.

« 2° Le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro la

persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita.

« 3° L'omicidio volontario, come pure le ferite e percosse, nel caso preveduto dall'articolo 590 del Codice penale, sopra la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite di morte.

« Le pene prescritte ai numeri 2° e 3° di quest'articolo saranno applicate non solo all'autore ed ai complici del fatto criminoso, ma altresì al capitano o patrono ed al sovracarico, od alle persone che ne riempivano le funzioni, con facoltà al magistrato di diminuire quelle pene di uno o due gradi secondo le circostanze. »

PINELLI. L'articolo 2 del progetto della Commissione forma tre categorie di penalità: la prima relativa a chi ha avuto parte alla tratta, nelle successive si vengono a prevedere le circostanze aggravanti.

Riguardo al numero primo, che comprende appunto la categoria di persone che hanno avuto parte alla tratta, mi occorrono alcune osservazioni da sottomettere alla saviezza del Senato.

È sentenza ben conosciuta in materia penale, che non è il rigore delle pene quello che assicura l'efficace repressione, ma bensì lo spirito provvido della legge, il quale veramente comprenda e classifichi tutti i casi nei quali si può contravvenire direttamente o indirettamente alla legge stessa.

Secondo questo principio di legislazione, io mi sono fatto a considerare se la categoria di persone menzionata in questo numero primo comprende effettivamente tutti coloro ai quali si può apporre il fatto di aver partecipato ad un sì vile traffico, qual è quello degli schiavi. E questa considerazione tanto più credo possa acquistarsi forza in quanto che io vedo messa in problema la redazione dell'articolo primo, nel quale si conteneva un generale disposizione relativamente a tutti coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano partecipato al commercio degli schiavi.

Sicuramente se si prescindesse da quel primo articolo, diventerebbe ancor più necessario l'assicurarci che nulla mancasse nelle disposizioni del secondo; ma ove anche si mantenga la redazione del primo articolo in quanto riflette generalmente il commercio degli schiavi, ho per fermo che si è pensato che in questo secondo articolo si dovessero colpire più particolarmente tutti coloro che efficacemente contribuiscono alla tratta dei neri.

Ora in quest'articolo di legge io vedo che dopo essersi fatto menzione, come era ben naturale, del capitano, patrono e sovracarico, i quali danno attivamente mano a questo commercio, si vengono poi a menzionare in seguito coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori o prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, ma non vedo punto che sia fatta menzione di chi scientemente abbia venduto il suo bastimento per esercitare la tratta dei neri, nemmeno di chi scientemente lo abbia dato a nolo a questo fine.

Ora, io domando se chi scientemente fa vendita, se chi dà a nolo scientemente un bastimento, l'istromento cioè che deve servire al trasporto degli schiavi, sia o no fra quelle persone che hanno operato efficacemente la tratta. Io aveva osservato questa cosa espressamente contemplata nel progetto ministeriale, ora veggo che è soppresso interamente il relativo paragrafo.

È vero che se restasse l'articolo primo vi potrebbe essere sempre il caso che per avervi direttamente od indirettamente partecipato fossero colpiti; ma io domando se, tenendo conto delle considerazioni che ispirarono la Commissione, che cioè

non tanto si debba badare a chi materialmente si dedica a questo vile ufficio, quanto ai motori di questo stesso commercio, sarà provvisto a questo scopo.

Io credo che non sarebbe provvisto, e mi basterebbe a questo riguardo di riferirmi alle informazioni le quali sono state menzionate nel discorso del Ministero, che precede il suo progetto, in cui è espressamente detto che fu appunto la natura di questo fatto, cioè le vendite che si fanno fraudolentemente all'oggetto di cooperare alla vendita degli schiavi, che fece conoscere l'insufficienza delle leggi vigenti.

Io vorrei per conseguenza che la legge non potesse alle volte incorrere il rimprovero di formare una specie d'apparecchio terribile di pene, ma che in sostanza cadrebbero tutte invano; poichè è difficile che persone le quali appartengono alla marina dello Stato, le quali intendano di esercitare il commercio sotto la protezione delle nostre leggi vogliano personalmente cooperare a questo vile traffico, invece che vi sarebbe motivo di temere che senza prendervi parte scopertamente vi si cooperasse in altro modo.

Questa è la prima osservazione che io intendevo di sottomettere al Senato; la seconda si riferisce al genere di pene che è contemplato in questo numero primo, e mi riservo di venire su questo punto quando avrò intese le osservazioni che la Commissione stima di fare in risposta.

JACQUEMOUD, relatore. En réponse aux observations de M. le sénateur Pinelli, j'aurai l'honneur de faire remarquer que la Commission a considéré que nous avons fait une convention avec la France et l'Angleterre pour l'abolition de la traite des noirs, et que nos dispositions législatives pour exécuter cette convention doivent par conséquent se rapprocher autant que possible des lois que ces deux nations ont faites dans le même but.

Or, il n'existe ni en France, ni en Angleterre aucune loi qui punisse celui qui vend un vaisseau, quand bien même ce vaisseau serait employé à la traite.

Quant à nous, nous avons cru devoir aller plus loin; car nous punissons d'une réclusion de 3 à 5 ans toute participation directe ou indirecte à la traite, elle donne lieu à la confiscation du bâtiment ou à une amende égale à sa valeur. Cette peine a paru suffisante pour empêcher les citoyens des Etats qui auraient envie de concourir à ce commerce, d'y participer par la vente de leurs bâtiments. Cette pénalité est en harmonie avec les dispositions du Code pénal. Celui qui vend un navire pour faire la traite est dans un cas analogue à celui de l'armurier qui vend une arme quand il est prévenu que l'acquéreur se dispose à en faire un mauvais usage. Cet armurier est considéré comme complice, mais avec la diminution de deux ou trois degrés; il en sera de même pour l'individu qui aura vendu son vaisseau exprès pour faire la traite des esclaves.

Dans la législation des autres pays qui ont fait des conventions pour abolir la traite des esclaves, comme la Hollande, la Belgique, le Danemark, on ne trouve nulle part une disposition analogue à celle que l'honorable préopinant voudrait établir. Nous ne devons pas aller plus loin que les autres Gouvernements avec lesquels nous nous sommes associés, et nous exposer à occasionner des entraves à notre marine qui fait un commerce honnête en admettant des présomptions légales qui n'existent pas dans les lois des autres nations. Remarquez que pour parvenir à l'abolition de la traite on a établi des vaisseaux croiseurs auxquels on donne des instructions; ceux des autres puissances auraient donc des instructions plus rigoureuses envers notre marine marchande qu'envers leurs navires nationaux; ainsi notre marine serait placée dans une

condition inférieure; nous croyons qu'il faut maintenir la loi telle qu'elle a été présentée. Nous avons pris pour modèle la loi française et nous lui avons appliqué les pénalités établies dans notre Code pénal. En adoptant le système français nous avons choisi le système le plus rigoureux; car en Angleterre on peut commander des bâtiments à vapeur et les destiner à faire le trafic des nègres. Si nous lisons les auteurs, et particulièrement l'ouvrage de Buxton, on verra qu'on fabrique en Angleterre, sur une vaste échelle, des marchandises destinées au commerce de la traite, et il n'y a aucune loi qui réprime cette fabrication. Nous avons établi au contraire des pénalités assez fortes contre ceux qui vendent leurs navires pour le commerce des esclaves. S'ils sont vendus à des nationaux, les vendeurs sont considérés comme complices en vertu du premier paragraphe de l'article 2. S'ils sont vendus à des étrangers, les vendeurs ont participé au commerce de la traite, et ils sont punis par l'article premier d'une peine extensible à 5 ans de réclusion. Une telle pénalité paraît bien suffisante pour empêcher les ventes frauduleuses de navires, à l'effet de faciliter la traite.

PINELLI. Io accetto le osservazioni dell'onorevole relatore in quanto che convengono col mio principio, che egli stesso riconosce inespugnabile, che cioè non possono esimersi dal carico di complicità quelli che scientemente avessero operato per la tratta col vendere o dar a nolo un bastimento; ma dacché sono suscettibili di qualche pena, non ne viene però la conseguenza che questa sorta di penalità debba sempre essere ristretta al puro grado di generale complicità.

Io osservava che questa disposizione in primo luogo è subordinata a quella dell'articolo primo; ma supponendo pure che indipendentemente dall'articolo primo si potesse poi a termini del principio generale di diritto venire a colpire questa complicità, io osservo che vi sono delle circostanze nelle quali non vi sarebbe motivo di punire meno severamente chi ha noleggiato ed anche chi ha venduto il bastimento di quello che sarebbero gli assicuratori ed i prestatori di fondi, e queste circostanze sono quelle in cui la vendita potrebbe coincidere colla tratta, e quelle appunto in vista delle quali era concepito il progetto ministeriale.

Si supponeva particolarmente fra le disposizioni del progetto ministeriale il caso di vendita di un bastimento fatto sulle coste dell'Africa, e fatto clandestinamente senza denunziarlo al console o ad altra autorità legittima dello Stato, vendita la quale per sè sola costituisce chi la fa in contravvenzione colla legge dello Stato, lo pone in mala fede, e per le sue circostanze, che si connettono colla tratta direttamente, acquisterebbe un grado tale di colpevolezza che non vedo punto come sarebbe possibile ridurla al disotto di quella ascritta alle persone menzionate nell'articolo 1.

Questo è il fondo della mia osservazione, ma per poter venire a colpire quei che sarebbero in questo caso di aver cooperato alla tratta in una maniera così indiretta, ma pure così efficace, bisogna pure che queste persone siano positivamente incluse nell'articolo, insieme cogli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento.

Riguardo poi alle citazioni che si fanno sia dei trattati relativi alla materia, sia delle estere legislazioni, io distinguerei quello che concerne i trattati dalle legislazioni; i trattati contengono in via appunto d'istruzioni che si danno ai comandanti delle rispettive crociere tutto ciò che concerne la facoltà di cui possono usare relativamente alle navi che esercitano il commercio degli schiavi, od alle persone che vi si trovano sopra; ma queste disposizioni certamente non pos-

sono riflettere le persone che non si trovano sul bastimento, e non pare possa nascere per conseguenza veruna sorta d'incoerenza con queste istruzioni, dacché la legge punisce a tenore dei principii di diritto e secondo le rispettive contabilità coloro che hanno parte in questi fatti.

I trattati adunque, secondo me, non hanno nulla a fare su questo punto di questione, sono istruzioni che riflettono punti di fatto diversi. Quanto poi alle estere legislazioni, sarà verissimo che esse abbiano lasciato apprezzare il caso dai principii generali, ma da questo non ne viene distrutta la osservazione che questa complicità potrebbe talvolta costituire il grado di agente principale.

Converrebbe adunque che la legge esprimesse in modo generico la colpevolezza di costoro, e che poi in una disposizione particolare determinasse anche il caso in cui si verificano quelle circostanze che costituiscono l'atto di partecipazione alla tratta. A questo fine mi è sembrato che si potesse emendare l'articolo in questa conformità, che cioè nell'articolo secondo, dopo le parole: « coloro che avranno fatto armare il bastimento, gli assicuratori o prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, » si aggiungesse: « e chi scientemente avesse venduto o dato a nolo il bastimento che ha servito a tal uopo, saranno condannati, ecc. »

Quindi all'articolo dove sono previsti i casi in cui un bastimento è colto in condizione sospetta di provocare la tratta, vorrei si aggiungesse in fine il seguente alinea:

« Tuttavia la vendita del bastimento per servire alla tratta dei neri si presumerà fatta scientemente per ciò solo che avesse luogo sulle coste d'Africa, e senza la licenza prescritta dai regolamenti e dalla legge penale del 19 gennaio 1827. »

Io credo infatti aver avuto l'onore di osservare che lo spirito d'una legge di questa specie deve essere tanto quello di fare un apparato formidabile di penalità, quanto quello di cogliere effettivamente i vari casi in cui ha luogo la sua violazione; nè vorrei che alla legge si apponesse il rimprovero di colpire i malaccorti, ma di non raggiungere gli scaltri.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Pinelli di trasmettere il suo emendamento.

DI COLLEGO GIACINTO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGO GIACINTO. Nel caso che venisse accolto l'emendamento del senatore Pinelli, proporrei qualche cambiamento all'espressione *coste d'Africa*. Egli è oramai cosa affatto conosciuta che le coste d'Africa non si possono più considerare come barbare. Vi sono certi punti altrettanto civilizzati, sotto certi rapporti, quanto lo è lo stesso porto di Genova. Io adunque, quando fosse adottato quell'emendamento, proporrei che si dicesse: « se avrà luogo sulla costa d'Africa occidentale compresa fra il Capo Verde ed il decimo grado di latitudine meridionale, ovvero fra il canale di Mozambico e l'isola di Madagascar. » Queste posizioni sono quelle appunto contemplate nella legge sulla soppressione della tratta, sono cioè le contrade nelle quali è fatto lecito ai bastimenti di guerra di visitare i mercantili.

PINELLI. Domando la parola per dichiarare che mi unisco alla proposta del preopinante, e se l'onorevole presidente crede di mantenermi la parola, io esporrò anche le altre ragioni mie sull'articolo 3.

PRESIDENTE. La pregherei di riservare queste spiegazioni quando si discuterà l'articolo 3.

RICCI ALBERTO. Io avrei due spiegazioni a fare, la seconda relativa all'articolo 1. Se la discussione non s'intraprende sull'articolo terzo, allora rinunzio momentaneamente

alla parola, ma osserverò che la Commissione ha soppresso l'articolo che era proposto nel progetto ministeriale, perchè, mentre a suo senso è giusto il condannare, e che siano compresi nella condanna tutti quelli che scientemente vendono il bastimento perchè debba servire alla tratta; sarebbe ingiusto di considerare la semplice vendita fatta sulle coste d'Africa come una cooperazione alla tratta dei neri.

Se non esistesse sulle coste d'Africa un commercio onesto, un commercio regolare e permesso, allora la semplice vendita del bastimento si potrebbe considerare come una cooperazione alla tratta, ma noi abbiamo un commercio estesissimo su quelle coste, commercio di materie lecite, e lo stabilire che la semplice vendita fatta senza quelle autorizzazioni che sono volute dal regolamento marittimo, e che molte volte non si possono riempire, costituisca il delitto di tratta, e che in conseguenza vengano i venditori esposti alle pene portate da questa legge, sembrerebbe prima un'ingiuria inflitta alla nazionale bandiera, poi un ostacolo affatto ingiusto alla regolarità del commercio, potendosi agevolmente presentare il caso in cui convenga all'armatore di fare la vendita del bastimento.

Il credere dunque, ripeto, che la semplice vendita del bastimento costituisca il delitto di tratta, mi sembra cosa contraria a tutte le regole di legislazione.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. In questa discussione non posso permettere che s'inoltri il discorso, perchè non siamo ancora all'articolo 3.

Io propongo al Senato di voler per ora limitare la sua votazione al paragrafo primo dell'articolo 2, nel quale non ha altra osservazione a fare il senatore Pinelli che quella di aggiungere alle parole: « Il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, » le seguenti, cioè: « che scientemente avessero venduto o dato a nolo il bastimento che servi a tal uopo, saranno condannati, » ecc.

JACQUEMONT, relatore. Je demande la parole contre l'amendement de M. le sénateur Pinelli.

Si quelque sénateur veut parler en faveur de cet amendement, j'attendrai pour répondre en même temps à toutes les observations qui auront été faites.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta del senatore Pinelli al paragrafo primo dell'articolo 2 è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI COLLENO GIACINTO. Chieggo la parola per un semplice cambiamento di redazione.

Proporrò che invece di cominciare questo paragrafo colle parole « se un fatto di tratta ebbe luogo, » si cominciasse invece colle parole: « Il capitano o patrono, » ecc.; mi pare sarebbe meglio redatto.

JACQUEMONT, relatore. La Commission ne croit pas pouvoir accepter l'amendement de M. le sénateur Pinelli, parce que déjà dans l'article premier on a prévu le cas de la vente ou de la location du navire à un étranger pour l'employer au commerce de la traite, en appliquant la peine de trois à cinq ans de réclusion pour la participation à ce commerce. Si le navire est vendu à un citoyen du royaume, le vendeur a participé à l'armement: cas prévu dans l'article 2. Donc, l'amendement dont il s'agit serait une répétition superflue.

Maintenant M. Pinelli a fait une observation sur la pénalité: il a dit qu'on devrait punir celui qui loue ou qui vend son bâtiment de la même peine que celui qui a fourni les fonds.

PRESIDENTE. Questo appartiene all'articolo 3.

SESSIONE 1852 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

JACQUEMONT, relatore. Non, c'est dans le premier paragraphe.

Je continue... à celui qui fournit les fonds pour armer le navire. Il y a une grande différence entre l'un et l'autre; car lorsque le bâtiment a été vendu à un étranger, il porte un pavillon étranger, tandis que celui qui arme à Gênes un bâtiment pour la traite fait un insulte à notre pavillon. Il doit donc subir une peine plus forte, et c'est le cas de l'article 2.

Quant à la présomption légale que le préopinant voudrait établir, il y a déjà été répondu par monsieur le sénateur Ricci. Des présomptions légales de ce genre n'existent nulle part; elles pourraient frapper des personnes innocentes qui n'auraient pas le moyen de fournir les preuves nécessaires pour détruire cette présomption légale. On ne saurait donc y adhérer.

En conséquence, la Commission ne peut accepter l'amendement proposé.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Il signor relatore si oppone all'emendamento proposto dal signor senatore Pinelli per due ragioni principalmente.

Dieci egli in primo luogo, che al caso di vendita di nave fatta scientemente per uso di tratta già provvede l'articolo 1; ma io osservo che siccome l'articolo 1 non è votato, siccome è dubbio se sarà o non accettato, così questa ragione non mi pare potersi per ora presentare.

Ha opposto in secondo luogo la differenza che passa, a suo avviso, tra un armatore il quale provvedendo fondi per la tratta da farsi sotto bandiera nazionale, insulta, per così dire, la nostra bandiera, ed il venditore di navi, il quale cedendola ad uno straniero non fa alla bandiera nostra questo stesso insulto.

Ma qui non si tratta di vendita a straniero, si tratta di vendita.

Il proprietario di una nave che scientemente sulle coste d'Africa la vende ad un suddito sardo per servire alla tratta, non sottrae punto questa nave all'ignominia d'aver esercitato questo infame commercio sotto bandiera nazionale, poichè il commercio si farà e sotto bandiera nazionale.

Si vede adunque che nè l'una, nè l'altra di queste ragioni possono essere ammesse contro l'emendamento proposto.

SICCARDI. Io apprezzo sommamente gli argomenti recati innanzi dall'onorevole signor senatore Pinelli; ma credo che la necessità dell'emendamento da lui proposto sia bastevolmente esclusa così dal testo dell'articolo 2 del progetto di legge, come dai principii generali del diritto penale.

Quanto al testo io scorgo nel paragrafo terzo che viene stabilito in questo modo:

« Le pene prescrite ai numeri 2° e 3° di questo articolo saranno applicate non solo all'autore ed ai complici del fatto criminoso, ma altresì al capitano, » ecc.

Dunque questo paragrafo comprende e gli autori ed i complici del fatto criminoso.

Ora, chi vende o dà a nolo un bastimento al fine che esso serva per la tratta dei neri, evidentemente somministra lo strumento principale per commettere questo reato, ed a termini dei principii generali di diritto chiunque somministra gli strumenti necessari all'esecuzione del reato diventa complice del reato stesso.

Ma, aggiunge l'onorevole senatore Pinelli, sarebbe a desiderarsi che questo complice fosse punito con pena egualmente severa che l'autore principale del reato; egli non vorrebbe distinguere dalla categoria di coloro che a termini dello

stesso articolo hanno da considerarsi come autori principali di questo reato.

Io aggiungo che, per quanto noi troviamo la regola del fatto nel Codice penale, vi sono dei casi in cui il complice soggiace alle stesse pene dell'autore principale, quando, a cagion d'esempio, fosse provato che la tratta non avrebbe potuto aver luogo se non si fosse venduto o dato a nolo il bastimento per quel fine; in tal caso, senza necessità di alcuna dichiarazione, di alcuna apposita clausola, il complice e l'autore principali soggiaceranno alla stessa pena.

Questi casi possono presentarsi in mille forme, e a tutti provvedono i principii generali di diritto; si lascia allora ai magistrati la stessa latitudine, la stessa ampiezza di facoltà che la legge ha creduto opportuno di affidar loro per la punizione degli altri reati.

Io quindi non vedo alcuna necessità di ammettere l'emendamento proposto dal senatore Pinelli.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Le considerazioni molto sapientemente esposte dall'onorevole senatore Siccardi, lungi dal combattere il mio emendamento, se non vado grandemente errato, vengono anzi in suo sostegno.

Io osservo che l'articolo 2, appunto cogli autori della tratta accumula una serie di persone le quali sono soli complici, ed a questi complici appunto si riferisce l'ultimo alinea di cui dava lettura l'onorevole senatore, col quale cioè si stabilisce che i complici non meno degli autori debbano essere colpiti. Ma per quanto riguarda l'ultimo alinea specialmente, io faccio osservare che propriamente esso non riflette la questione di cui si tratta.

Qui si tratta del numero 1° mentre invece si tratta in quest'ultimo dei numeri 2° e 3°. Ma molto acconciamente mi suggeriva l'onorevole senatore Siccardi di spiegare il mio emendamento in riguardo a questi complici, ed io mi permetterò di far presente al Senato che, onde non si dubiti che vi sia caso di complicità in costoro che vendono o noleggiano scientemente dei bastimenti per la tratta dei neri, io non li vorrei dimenticati nell'articolo, mentre in esso vedo contemplate altre categorie di complici.

Questi assicuratori, imprestatori di fondi altro non fanno che somministrare i mezzi di esercitare il commercio degli schiavi; io dunque qui potrei domandare se, giusta la definizione molto opportunamente arrecata nella discussione dal senatore preopinante, non sieno anch'essi veri complici. Ora, quando la legge menziona gli uni, e non menziona gli altri, vi è molto a temere che l'inclusione degli uni non sia l'esclusione degli altri, ed è in questo senso solamente che credo dover insistere nelle mie considerazioni.

Io osservo poi in secondo luogo, che il motivo d'inserire fra le persone menzionate al numero 1° questi venditori o persone che danno a nolo i bastimenti, non era solamente per farle veder comprese sotto l'applicazione della penalità ma, ciò che credo non indifferente alla questione, per farli comprendere in quella classe di penalità ove debbono essere effettivamente comprese.

Dunque, e per l'indole stessa di principii di diritto che invocava l'onorevole preopinante, e dacchè non v'è dubbio che chi scientemente abbia venduto o dato a nolo il bastimento per servire alla tratta degli schiavi debba esser tenuto per complice di questa, io credo dimostrata la proposizione che non debbano esser lasciati in disparte.

In secondo luogo poi, tanto più lo credo necessario, perchè si può verificare questa vendita in circostanze tali che acquista veramente una gravità enorme,

JACQUEMOUD, relatore. Les principes défendus par l'honorable sénateur Siccardi reçoivent leur entière application dans l'article qui est soumis à la discussion, sauf qu'il a été par erreur le troisième paragraphe, au lieu du premier, car les principes généraux de droit criminel sont applicables au premier paragraphe lorsqu'il s'agit des complices.

Voci. Alors nous sommes d'accord.

JACQUEMOUD, relatore. Je dois répondre aux observations de M. le sénateur Giulio, qui a dit qu'il est nécessaire d'adopter les paroles de l'amendement, parce que l'article premier n'étant pas voté, les dispositions de l'amendement devenaient indispensables. Cela ne serait vrai que dans le cas où l'article aurait été repoussé; alors il serait indispensable d'adopter une disposition pour frapper ceux qui se livrent directement ou indirectement à la traite. Mais l'article est seulement réservé; on ne doit pas agir comme s'il avait été rejeté et accepter d'avance ces dispositions nouvelles. Il disait encore: mais la vente peut être faite à nos nationaux et non à des étrangers. Or, c'est précisément dans ce cas que nous nous trouvons régis par les principes généraux du droit criminel; c'est alors qu'il y a participation, complicité, et que le coupable encourt la peine prévue dans le paragraphe premier de l'article 2. Que si le navire a été vendu à un étranger, la faute est moins grave, parce qu'elle ne fait pas injure à notre pavillon; mais le vendeur n'en est pas moins puni par la réclusion.

Quant à la présomption légale qui a été proposée par amendement, on y a déjà suffisamment répondu et on y reviendra, s'il est besoin, dans la discussion du paragraphe 3. Ainsi, la Commission maintient le paragraphe premier de l'article 2 tel qu'il a été rédigé.

AULI. Ora che mi pare terminata questa discussione sui venditori, proporrei...

PRESIDENTE. Non è terminata, perchè si deve votare.

Fra le molte osservazioni che si sono succedute in questo dibattimento, il presidente ha dovuto specialmente fermarsi sopra una, la quale riguarda direttamente l'ordine della discussione, ed è la stretta relazione che ha l'emendamento Pinelli, che ora cade in discussione, coll'articolo primo della legge.

Non si può disconoscere che l'importanza di questo emendamento sarebbe di molto attenuata, se mai il primo articolo verrà accettato tal quale la Commissione lo propone, perchè, siccome in esso si dice: « Ogni operazione diretta o indiretta concernente la tratta è punita colle pene ivi stabilite, » chiaro è che la vendita ed il noleggiamento di un bastimento sono operazioni dirette o indirette conducenti alla tratta.

Quindi, posto che il Senato sospende il suo giudizio sull'articolo primo affinchè la Commissione ne faccia nuovo studio, pare che sarebbe conveniente che anche questo articolo 2 fosse sospeso, perchè la sorte sua dee necessariamente dipendere dall'adozione o dalla reiezione del medesimo.

Faccio quest'osservazione alla saggezza del Senato perchè vegga se non sia il caso di dichiarare che questo articolo è sospeso, affinchè la Commissione possa farne poi un nuovo rapporto.

Prego il relatore della Commissione di fare (non potendolo io stesso) qualche proposizione sopra questa mia osservazione.

JACQUEMOUD, relatore. Il serait cependant convenable de continuer la discussion sur cet article en réservant néanmoins le vote, afin que la Commission puisse savoir s'il y a d'autres amendements, parce qu'il pourrait arriver que d'autres orateurs fissent de nouvelles propositions.

Je prie en conséquence M. le président de vouloir continuer la discussion.

PRESIDENTE. Parlovo solamente del paragrafo primo; la discussione sul rimanente dell'articolo deve essere aperta.

SAUVY. Io proporrei la soppressione di queste parole: « gli uomini dell'equipaggio a tre anni di reclusione. »

Gli uomini dell'equipaggio non possono esser colpevoli nel fatto della tratta dei neri, perchè essi si arruolano senza sapere il fine che il capitano si propone, quando partendo dai nostri porti si avvia per fare il commercio degli schiavi. Essi si trovano per conseguenza in un caso d'ignoranza direi quasi invincibile, che non può stabilire colpeabilità.

Inoltre quest'articolo li metterebbe forse nel caso di ribellarsi contro il proprio capitano, cosa che nuocerebbe grandemente alla subordinazione e alla disciplina marittima. Ognun vede come sia grave questa considerazione, perocchè i marinai ribellatisi potrebbero poi allegare dinanzi ai consoli che ciò avvenne perchè credettero che il loro capitano andasse a fare la tratta dei neri.

Per queste ragioni io proporrei la soppressione di questo alinea, primamente perchè contrario agli uomini dell'equipaggio ed alla disciplina marittima, e in secondo luogo perchè io credo che gli uomini dell'equipaggio si trovino obbligati ad obbedire a quello che loro viene imposto dal comandante senza averne avuta la preventiva cognizione, e perchè possono trovarsi in caso d'ignoranza.

DI POLLONE. Chieggo la parola semplicemente per rispondere al signor preopinante, che a questo caso provvede l'articolo 8.

DE CARDENAS. Il paragrafo primo dell'articolo 2 comincia con queste parole: « Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano, » ecc.

Questi marinai, questi uomini dell'equipaggio appunto non sono passibili di una punizione a norma di quest'articolo che dopo che il fatto di tratta abbia luogo, quando cioè essi medesimi vi hanno partecipato.

Che essi si ribellino poi contro il loro capo, che rifiutino di ubbidirlo quando vuol esercitare quest'infame commercio, mal può loro imputarglielo, e mi pare che siano nel loro diritto nel non prestarsi a questi atti contrari all'umanità, alle leggi, alla giustizia, e che il capo, solo passibile di punizione, non abbia a lagnarsi di quest'insubordinazione.

SAUVY. L'articolo accennato dall'onorevole senatore Di Pollone non mi pare che basti per opporsi alla cancellazione dell'alinea al quale io alludeva.

Quell'articolo salva bensì dalle pene quegli uomini d'equipaggio che hanno proparato agli agenti del Governo codesto traffico, ma esso non provvede al caso in cui non avessero potuto propararlo a tempo debito.

JACQUEMOUD, relatore. La proposition de l'honorable préopinant a déjà reçu une réponse soit de la part de M. De Cardenas, soit de la part de M. De Pollone. Il est certain que les hommes de l'équipage qui ont pris part à la traite se sont rendus complices à un degré moindre en raison de la position subordonnée dans laquelle ils se trouvent. Mais ils ont prêté main forte pour l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, et il est d'autant plus nécessaire de leur infliger une punition qu'il y a des matelots qui sont engagés spécialement pour la traite. Si on ne les punissait pas, on rendrait ce commerce plus facile.

Quand les matelots ont été induits en erreur, l'article 8 leur fournit les moyens d'éviter la peine encourue en allant se consigner au premier port de débarquement, aux consuls ou aux autorités locales. Soit que l'on consulte la législation

française, ou la législation anglaise, ou celle des autres pays à cette égard, on verra que les matelots sont punis d'une peine moindre, il est vrai, que les officiers du navire, mais qu'ils encourent une punition proportionnée à l'infraction qu'ils ont commise, en tenant compte de leur position subordonnée.

PRESIDENTE. Io credo che, prolungatasi la discussione su questo articolo, si sia già soddisfatto al voto di coloro, che bramavano che sospendendosi la disamina di esso, e tramettendosi poi alla Commissione, si avesse dalla medesima tutta intiera la somma delle osservazioni che sull'una o sull'altra parte di quest'articolo potevano presentarsi all'animo del Senato.

ALFIERI. Poichè si fa raccolta delle obiezioni che possono presentarsi all'articolo 2, io mi permetterò d'indicare una di più, che è relativa all'aggiunta proposta dalla Commissione della pena della berlina per colui che commette uno di quei delitti che son contemplati dall'articolo 2.

Veramente, tuttochè rispetti le leggi tuttora in vigore fra noi, non sarei disposto a dare il mio voto, perchè questa pena la quale è già stata limitata dalle nuove leggi, ed è stata eliminata da molti altri codici di civili nazioni, riceva qui una più estesa applicazione.

Essendo l'ora avanzata, ed essendo pure mente del Senato di rimandare l'articolo alla Commissione, io mi limito per ora a fare questa semplice enunciazione del mio voto.

PRESIDENTE. Il tacito assentimento del Senato m'indica che la proposizione da me fatta di sospendere l'esame di quest'articolo fino a che sia deciso sulla sorte dell'articolo 1 abbia incontrato favorevole accoglimento e proporrei perciò che quest'articolo insieme al primo fosse rimandato alla Commissione, la quale farà caso delle osservazioni varie, che si sono presentate sulle diverse parti del medesimo.

Se non vi ha osservazione in contrario, propongo la trasmissione dell'articolo 2 alla Commissione.

Chi ciò approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE IL GOVERNO AD ALIENARE UNA NUOVA RENDITA DI DUE MILIONI DI LIRE SUL DEBITO PUBBLICO

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare a nome del mio collega il ministro delle finanze un progetto di legge, già approvato dall'altra Camera, sull'alienazione della rendita di due milioni di lire sul debito pubblico (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 1201, 1236)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto.

ALFIERI. Siccome già più volte si è elevato il dubbio sulla pertinenza di simili leggi, cioè se debbano essere mandate alla Commissione di finanze, od altrimenti esaminate dagli uffici, per essere quindi rimesse all'ufficio centrale nominato, io proporrei al Senato di volere, riguardo a questo progetto di legge, risolvere la questione; poichè nel regolamento è detto che i bilanci e le leggi relative a conti ed imposte saranno trasmessi alla Commissione di finanze, ma non è detto in modo preciso delle leggi relative ad prestiti ed emissioni di rendita.

Queste possono esservi comprese sì o no, secondo che il Senato giudicherà; ma io bramerei fosse cosa giudicata acciò non succeda quello che è avvenuto altre volte di aver queste leggi trasmesse agli uffizi, e rimanere la questione dubbia, e tanto più dubbia per i membri della Commissione che non sanno a qual partito attenersi.

PRESIDENTE. L'osservazione essendo opportuna, prego il Senato di deliberare in proposito.

MAESTRI. Proporrei fosse mandata alla Commissione di finanze.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare questa sia legge quasi altrettanto politica quanto di finanze; in conseguenza sarebbe forse meglio farla esaminare negli uffizi, e dopo delegarne l'esame alla Commissione di finanze.

Riconosco però essenziale che vi sia un'esame previo degli uffizi.

PRESIDENTE. La proposizione più larga è quella che vuole rimandare agli uffizi l'esame preliminare di questa legge, e per conseguenza io la metterò ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

ALFIERI. Sarà inteso che secondo che verrà giudicato dalla maggioranza degli uffizi, questa legge avrà corso o per mezzo dell'ufficio centrale, o per mezzo della Commissione di finanze, cosicchè la maggioranza degli uffizi delibererà sulla proposizione da me fatta.

PRESIDENTE. La seduta è rimandata a domani pel seguito della discussione sul progetto di legge sulla tratta dei neri.

La seduta è levata alle ore 5.